



# COMUNE DI MONTE SAN SAVINO

## Provincia di Arezzo

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 32 - del 28-04-2023

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2023.**

L'adunanza del Consiglio ha luogo nell'anno duemilaventitre, il giorno ventotto del mese di aprile alle ore 18:10, nella sala consiliare, in seduta Ordinaria Pubblica, in Prima convocazione.

=====

Prospetto delle presenze

Cognome Nome	Carica	Presente/Assente
BENNATI GIANNI	SINDACO	P
CHELI ALESSANDRA	VICE SINDACO	P
LIBERATORI AMULIO	CONSIGLIERE	P
DEL PASQUA PAOLA	CONSIGLIERE	P
BASAGNI DAVIDE	CONSIGLIERE	P
DONATI SONIA	CONSIGLIERE	P
ROGGIOLANI PATRIZIA	CONSIGLIERE	P
PASCUCCI GIULIANO	CONSIGLIERE	P
CASINI ALESSANDRO	CONSIGLIERE	P
MARZULLO ANTONIO	CONSIGLIERE	P
RAMPINI ERICA	CONSIGLIERE	A
VALDAMBRINI CLAUDIO	CONSIGLIERE	P
AREZZINI SARA	CONSIGLIERE	P

<b>IL PRESIDENTE:</b>	BENNATI GIANNI
<b>SEGRETARIO GENERALE:</b>	MACCHIARELLI CINZIA

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 32 del 28-04-2023 - pag. 1 - COMUNE DI MONTE SAN SAVINO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Monte San Savino ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.

Riprende la seduta. Il Sindaco invita il Segretario Comunale a procedere nuovamente all'appello.  
Risultano presenti e votanti n. 12 Consiglieri.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 “Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”, ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2022-2025;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

**RICHIAMATI** i seguenti atti e documenti predisposti da ARERA:

- la determinazione n.2/DRIF/2021 del 04/11/2021 “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;
- la deliberazione n. 15/2022/R/RIF del 18/01/2022 recante “Regolazione della qualità del servizio dei rifiuti urbani” ed il relativo Allegato A “Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani” cd. TQRIF che impone ai soggetti del ciclo integrato di gestione dei rifiuti l’introduzione e il rispetto di procedure e tempistiche finalizzate ad accrescere il livello della qualità del servizio relativo alla raccolta dei rifiuti, a decorrere dal 01/01/2023;

VISTO il DPR 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

RICHIAMATO il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) approvato con deliberazione C.C. n. 30 del 04/08/2014 e le successive modifiche ed integrazioni, apportate con atti n. 29 del 30/07/2015, n. 12 del 26/02/2016, n. 65 del 29/12/2016, n. 9 del 26/02/2019, n. 7 del 30/04/2020, n. 26 del 29/06/2020, n. 36 del 28/06/2021 e, da ultimo, n. 85 del 21/12/2022;

VISTE, in particolare, le seguenti disposizioni regolamentari:

- Art. 12 comma 4 “Determinazione della tariffa”
  1. *“Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine del 30 aprile dell’anno di riferimento, come stabilito dall’art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. 30/12/2021, n. 228, convertito nella Legge 25/02/2022, n.15. Nell’ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell’anno di riferimento, il termine per l’approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. Le tariffe sono definite in conformità al piano economico finanziario di cui al successivo art. 12bis. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l’anno precedente “.*
- Art. 12bis “Piano Economico Finanziario”
  1. *Sulla base della normativa vigente, il gestore predisporre il piano economico*

*finanziario, secondo quanto previsto dal MTR-2 di cui alla delibera n. 363/2021 dell’Autorità per regolazione dell’Energia, reti e ambiente (ARERA) e dalle successive deliberazioni e determinazioni in materia adottate dalla predetta Autorità, e lo trasmette all’Ente territorialmente competente.*

2. *Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:*
  - a) *una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;*
  - b) *una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;*
  - c) *eventuali ulteriori elementi richiesti dall’Ente territorialmente competente.*
3. *La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.*
4. *Sulla base della normativa vigente, l’Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all’Autorità la predisposizione del piano economico finanziario ed i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.*
5. *L’ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all’approvazione da parte dell’Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall’Ente territorialmente competente.” ;*

- **Art. 13 “Articolazione della tariffa”**

1. *La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti*

---

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 32 del 28-04-2023 - pag. 4 - COMUNE DI MONTE SAN SAVINO

*conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.*

2. *La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.*
3. *L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.*
4. *In virtù delle norme del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, della deliberazione ARERA n. 363/2021 e degli ulteriori provvedimenti della predetta Autorità:*
  - a) *la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, anche in relazione al piano economico finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'ammontare tariffario massimo determinato nel piano economico finanziario, ai sensi della deliberazione ARERA n. 363/2021;*
  - b) *dal totale dei costi del piano economico-finanziario sono sottratte le seguenti entrate:*
    - a) *il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del Decreto legge 31/12/2007, n. 248*
    - b) *le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;*
    - c) *le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;*
    - d) *le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente.*
  - c) *la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 27/04/1999, n. 158.*
5. *Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:*

- a) *la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;*
- b) *i coefficienti Kb, Kc e Kd previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 27/04/1999, n. 158, fornendo idonea motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario dall'articolazione dei coefficienti prescelta. “.*

**PRESO ATTO:**

- che la competente Autorità di ambito - ATO Toscana SUD - ha provveduto con deliberazione dell'Assemblea n. 23 del 24/06/2022 e con successiva determinazione del Direttore Generale n. 247 del 25/06/2022, a validare il PEF 2022/2025 di cui al comma 683 dell'art. 1 L. 147/2013 ed all'art. 8 del DPR 158/99 per il territorio del Comune di Monte San Savino ammontante complessivamente, relativamente all'anno 2023, ad € 1.739.508,00, di cui € 477.826,00 per costi fissi ed € 1.261.682,00 per costi variabili;

- che all'importo del PEF 2023 deve aggiungersi il tributo provinciale per l'esercizio di funzioni di tutela protezione ed igiene ambientale (TEFA) ex art. 19 del D.Lgs. 504/1992 e comma 666 dell'art. 1 L. 147/2013 - così come approvato dalla Provincia di Arezzo nella misura del 4,7% - che, pertanto, risulta definitivamente essere fissato in un totale di € 1.821.264,88;

DATO ATTO che l'approvazione formale del suddetto Piano costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per l'anno 2023;

RICORDATO che con deliberazione C.C. n. 44 del 27.07.2022 è stato preso atto del Piano Economico Finanziario del servizio rifiuti per l'anno 2023 ai fini TARI e del Piano Economico Finanziario pluriennale ARERA per il periodo 2022-2025;

CONSIDERATO che il predetto documento individua i costi fissi ed i costi variabili inerenti al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, secondo il metodo MTR-2 approvato con deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 03/0/2021 a cura di ARERA;

**VISTI:**

- l'art. 1, della Legge 147/2013 che, al comma 652 dispone che il Comune, nella commisurazione della tariffa, tiene conto dei criteri determinati con il D.P.R. 158/99, o in alternativa, e comunque nel rispetto del principio “chi inquina paga”, “*può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie*

*ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti”;*

- il comma in parola, come innovato dall'articolo 57bis del D.L. 124/19 alla luce dei compiti attribuiti ad ARERA in materia tariffaria, prevede poi che *“nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità (...), l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1”;*

VALUTATO che la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativa alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa più volte citata;

VISTE le disposizioni recate dal D.P.R. 158/99 che prevedono che la tariffa sia composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione;

RILEVATO che detti costi desunti dal piano finanziario, sia per la quota fissa che per quella variabile, sono ripartiti fra le due macroclassi di utenze, sulla base dei criteri dettati dal D.P.R. n. 158/99;

VERIFICATO che il decreto predetto fissa determinati coefficienti per il calcolo della tariffa (come di seguito specificati), individuati in misura variabile a seconda che la popolazione del Comune superi o meno i 5.000 abitanti, con un'ulteriore differenziazione per area geografica (Nord, Centro e Sud);

PRESO ATTO che l'importo di quota fissa da attribuire ad ogni singola utenza domestica è quantificato in relazione a specifici coefficienti di adattamento Ka, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali;

CONSIDERATO che la parte variabile è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati,

prodotta da ogni utenza, misurata in Kg, determinata applicando un coefficiente di adattamento Kb;

RILEVATO che per le utenze non domestiche la parte fissa della tariffa è attribuita ad ogni singola utenza sulla base di un coefficiente Kc, scelto all'interno di un range stabilito dal D.P.R. n. 158/99, relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie tassabile;

ATTESO che per l'attribuzione della parte variabile della tariffa vengono applicati appositi coefficienti Kd, stabiliti dal D.P.R. n 158/99, in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto;

VISTI i seguenti documenti elaborati dall'Ufficio Tributi:

- Proposta tariffaria per l'anno 2023 con indicazione della ripartizione dei costi, come risultanti dal PEF, a carico delle utenze domestiche e non domestiche;
- Prospetto dei coefficienti Kc e Kd da applicare alle utenze non domestiche per l'esercizio 2023;
- Prospetto dei coefficienti Ka e Kb da applicare alle utenze domestiche per il 2023;

DATO ATTO che la tariffa concretamente proposta dall'Ufficio comunale si articola in fasce di utenza domestica e non domestica e che le utenze non domestiche sono distinte per classi di attività, secondo quanto previsto dall'art. 4 del citato D.P.R. n. 158/1999, nonché dal Regolamento comunale della tassa sui rifiuti (TARI) vigente;

PRESO ATTO che, relativamente alla determinazione della quota fissa e variabile delle utenze non domestiche, l'Ente si avvale della facoltà di superare, al ribasso, i limiti minimi previsti per i coefficienti Kc e Kd dal DPR 158/1999 nella misura massima del 50% del loro ammontare prevista dall'art. 1 comma 652, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

VALUTATO altresì che le tariffe risultanti dalle elaborazioni effettuate dall'Ufficio competente in base al PEF 2022/2025 rispettano le prescrizioni di cui all'art. 4 Allegato A della delibera ARERA 363/2021 relativa al limite di crescita annuale delle entrate tariffarie;

CONSIDERATO che il comma 660 della L. 147/2013 testualmente dispone: *“Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997,*

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 32 del 28-04-2023 - pag. 8 - COMUNE DI MONTE SAN SAVINO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Monte San Savino ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.

*ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può' essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune”*

RICHIAMATO il comma 1 dell'art. 22bis del vigente Regolamento comunale per la disciplina della Tassa Comunale sui Rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 04/08/2014 modificato ed integrato con successive deliberazioni: *“Ai sensi dell'art. 1, comma 658, della Legge 27/12/2013, n. 147., le utenze domestiche che conferiscono rifiuti in forma differenziata ai centri di raccolta, hanno diritto ad una riduzione della quota variabile della tariffa calcolata sulla base delle quantità ponderate di rifiuti conferiti in forma differenziata nel corso dell'anno solare precedente.*

- *riduzione del 5 % della quota variabile al raggiungimento di Kg. 50 ponderati*
- *riduzione del 10% della quota variabile al raggiungimento di Kg. 100 ponderati”;*

RITENUTO di confermare altresì un incentivo sotto forma di bonus da erogare ai contribuenti delle utenze domestiche che, nell'anno 2022, hanno effettuato conferimenti al centro di raccolta secondo le seguenti modalità:

- conferimenti da kg. 50 a kg. 99,99 ponderati come da regolamento € 30,00;
- conferimenti da kg. 100 a kg. 149,99 ponderati come da regolamento € 40,00;
- conferimenti pari o maggiori di kg. 150 ponderati come da regolamento € 50,00.

Gli incentivi sotto forma di bonus saranno applicati in sede di emissione del saldo Tari;

RILEVATO che, in base alle considerazioni di cui sopra, è stato quantificato l'importo complessivo delle agevolazioni in una somma di € 40.000,00;

CONSIDERATO che:

- l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 secondo cui: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;*

- l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 così statuisce: *“Il comma 16 dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione”*;

- l’art. 1, comma 683 della citata L. 147/2013 testualmente dispone: *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia..”* nonché il comma 651 prescrive che: *“Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158”*

- l’art. 3, comma 5quinquies del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi cd. Milleproroghe ha introdotto una deroga alla ordinaria disciplina del comma 683 sopraccitato in quanto prevede che *“A decorrere dall’anno 2022, i comuni, in deroga all’articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno”*;

- l’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 dispone che: *“A decorrere dall’anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;

- il DM 20 luglio 2021 reca le specifiche tecniche del formato elettronico per l’invio telematico delle delibere tariffarie e regolamentari relative alle entrate dei Comuni;

- l'art.13 comma 15 ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 prevede che *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

#### **RICHIAMATI:**

- il Regolamento TARI laddove all'art. 33, comma 3, dispone il versamento del relativo tributo in tre rate: due di acconto rispettivamente con scadenza 30 aprile e 31 Luglio (pagabili in unica soluzione entro il 30 aprile) e una di saldo con scadenza 16 Dicembre ;
- l'art. 33, comma 4 del regolamento in oggetto a tenore del quale *“Nelle more dell'approvazione delle tariffe del tributo ai fini del versamento della rata di acconto si provvederà ad emettere avviso di pagamento calcolato, in relazione a due terzi dell'importo lordo dovuto dal contribuente del servizio di igiene urbana applicando le aliquote approvate per l'anno precedente. In sede di pagamento del saldo si provvederà ad effettuare l'eventuale conguaglio tra quanto dovuto, applicando le tariffe deliberate per l'anno di competenza e l'importo della rata di acconto”* ;

#### **RITENUTO in conclusione:**

- di approvare le suddette tariffe TARI conformemente alla proposta dell'ufficio competente riconoscendone la coerenza rispetto all'impianto regolamentare, alle previsioni di gettito contenute nel bilancio di previsione 2023 e all'esercizio equilibrato dell'imposizione tributaria in relazione alla ragionevole ripartizione del costo tra utenze domestiche e non domestiche, al variare del numero di componenti del nucleo familiare (cosiddetto quoziente familiare) per le utenze domestiche ed ai coefficienti potenziali di produzione dei rifiuti per le diverse categorie di utenze non domestiche;
- di finanziare le riduzioni tariffarie per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche facendo ricorso alle risorse presenti nel bilancio di previsione per l'annualità 2023 in attuazione del comma 660 art. 1 della L. 147/2013;

VISTO l'esito della Commissione Consiliare del 21/04/2023;

ACQUISITO il parere del revisore dei conti in data 21/04/2023;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/2000, firmati digitalmente ed allegati al presente provvedimento;

UDITA l'illustrazione dell'Assessore Del Pasqua sull'argomento e gli interventi separatamente verbalizzati;

CON VOTI:

- favorevoli 9 (Sindaco e Consiglieri: Cheli, Liberatori, Del Pasqua, Basagni, Donati, Roggiolani, Pascucci e Casini);
- contrari 3 (Consiglieri Marzullo, Valdambri e Arezzini);
- astenuti 0;

#### DELIBERA

- 1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 2) Di approvare, per l'anno 2023, ai sensi dell'art. 1 comma 683 della L. 147/2013 nonché dell'art. 8, comma 4 del D.P.R. n.158/99 e in applicazione dell'art. 12 del Regolamento della tassa sui rifiuti, sulla base del piano finanziario validato dall'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale ATO Toscana Sud, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI), distinte per utenze domestiche e non domestiche, nelle misure riportate nel prospetto immediatamente seguente:

PER LE UTENZE DOMESTICHE

NUMERO COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/anno)
1 componente del nucleo familiare	0,483764	118,422702
2 componenti del nucleo familiare	0,649626	184,213092
3 componenti del nucleo familiare	0,704914	236,845404
4 componenti del nucleo familiare	0,760201	289,477716
5 componenti del nucleo familiare	0,808578	381,584263
6 o più componenti del nucleo familiare	0,850043	447,374653

### UTENZE NON DOMESTICHE

N°	Categoria di utenza	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/mq/anno)
1	Associazioni, biblioteche, musei, scuole (luoghi di culto)	0,470960	2,222636
3	Autorimesse e magazzini senza vendita diretta	0,401474	1,888257
4	Campeggi, Distributori di carburanti, Impianti sportivi	0,625373	2,930733
6	Autosaloni, Esposizioni	0,432356	2,014141
8	Alberghi senza ristorante	0,818389	3,540483
9	Case di cura e di riposo	1,003685	4,130564
11	Uffici, agenzie, studi professionali	0,772065	4,720644
12	Banche ed istituti di credito	0,663976	3,103824
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria,	0,810669	3,855193

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 32 del 28-04-2023 - pag. 13 - COMUNE DI MONTE SAN SAVINO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Monte San Savino ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.

	cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli		
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,003685	4,917338
15	Negozi particolari quali filateria, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,617652	2,793048
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	0,849272	3,933870
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,764345	3,579822
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,972803	4,555422
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,687138	3,225774
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,679418	3,186435
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	3,474296	12,588386
23	Mense, birrerie, amburgherie	3,242676	13,375160
24	Bar, caffè, pasticceria	1,930164	11,801612
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,737148	8,261128
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,196702	5,900806
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	2,316197	14,948708
31	Agriturismi con ristorante	1,042288	3,914201
32	Case vacanze, affittacamere, agriturismo senza ristorazione	0,818389	3,068419
33	Attività di trasformaz. agro-alimentare, cantine vinicole	0,331988	1,573548

3) Di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata, in via previsionale, la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2023, così come

risultanti dal Piano Economico Finanziario 2022-2025 di cui alla Deliberazione C.C. n. 44 del 27.07.2022.

4) Di dare atto che verranno applicate le seguenti riduzioni tariffarie nell'anno 2023:

- *“Ai sensi dell’art. 1, comma 658, della Legge 27/12/2013, n. 147, le utenze domestiche che conferiscono rifiuti in forma differenziata ai centri di raccolta, hanno diritto ad una riduzione della quota variabile della tariffa calcolata sulla base delle quantità ponderate di rifiuti conferiti in forma differenziata nel corso dell’anno solare precedente.*

- *riduzione del 5 % della quota variabile al raggiungimento di Kg. 50 ponderati*

- *riduzione del 10% della quota variabile al raggiungimento di Kg. 100 ponderati” (art. 22bis, 1 comma Regolamento);*

- un incentivo sotto forma di bonus da erogare ai contribuenti delle utenze domestiche che, nell’anno 2022, hanno effettuato conferimenti al centro di raccolta secondo le seguenti modalità:

- conferimenti da kg. 50 a kg. 99,99 ponderati come da regolamento € 30,00;
- conferimenti da kg. 100 a kg. 149,99 ponderati come da regolamento € 40,00;
- conferimenti pari o maggiori di kg. 150 ponderati come da regolamento € 50,00.

Gli incentivi sotto forma di bonus saranno applicati in sede di emissione del saldo Tari;

- Si prende atto che la copertura delle agevolazioni di cui al punto sopra, fino a € 40.000,00, è assicurata nel bilancio di previsione 2023.

5) Di dare atto che sull'importo dovuto a titolo di TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) di cui all'art. 19 del D. Lgs. 504/1992, all'aliquota deliberata dalla Provincia di Arezzo pari al 4,70%.

6) Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale nel formato elettronico di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, del 20 luglio 2021, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come

modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13.

Con separata votazione:

- favorevoli 9 (Sindaco e Consiglieri: Cheli, Liberatori, Del Pasqua, Basagni, Donati, Roggiolani, Pascucci e Casini);
- contrari 3 (Consiglieri Marzullo, Valdambri e Arezzini);
- astenuti 0;

la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 stante l'urgenza di approvare le tariffe della TARI, entro il termine di legge fissato al 30/04/2023.

(27/GM/ac)

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

BENNATI GIANNI

SEGRETARIO GENERALE

MACCHIARELLI CINZIA